CONTRATTO INDIVIDUALE

PER RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI
DIRITTO PRIVATO DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE

C O N

VALGIOVIO

SAVERIO

---

nato a Salò (BS) il 25/02/1962

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI DIRITTO PRIVATO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

In esecuzione del decreto sindacale n.1 del 02.01.2017;

L'anno duemiladiciassette i addì dieci del mese di gennaio in MARMENTINO

nella sede comunale;

T R A

- Il Comune di Marmentino – di seguito denominato "Comune" – C.F./P.IVA n° 83001250170 rappresentato dal Sindaco, sig. Sergio Piardi, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 10.12.1973;

E

- L'arch. Saverio Valgiovio – di seguito denominato "dipendente", nato a Salò (BS) il 25/02/1962, residente a Lumezzane in via Monsuello n. 43 (C.F. VLGSVR62B25H717Z);

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO DI LAVORO

a tempo determinato e parziale, di diritto privato di alta specializzazione ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, nonché del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Marmentino.

ART. 1 - OGGETTO

All'arch. Saverio Valgiovio viene conferito l'incarico di istruttore direttivo di alta specializzazione, in dotazione organica, mediante stipulazione di un contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 110, comma 1 suddetto, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica comunale.
Lo stesso dovrà svolgere la propria attività lavorativa nel rispetto delle norme vigenti, sia nazionali che locali, con particolare riferimento allo Statuto comunale e al Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi dell'Ente.

Il dipendente è impegnato essenzialmente nello svolgimento delle attività e nel raggiungimento degli obiettivi connessi all'incarico, per la gestione e il coordinamento dei servizi ricondotti all'interno dell'Area Tecnica comunale.

Il dipendente dovrà perseguire, altresì, eventuali altri obiettivi specifici assegnati dall'Amministrazione comunale attraverso il Piano esecutivo di Gestione, Piano della Performance e Piano dettagliato degli obiettivi.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto di lavoro avrà decorrenza dalla data odierna, 02.01.2017 fino al 31.03.2017;

Non è previsto l'espletamento di un periodo di prova.

Sia il dipendente che il Comune possono recedere in qualsiasi momento dal contratto prima della scadenza con il solo rispetto di un adeguato preavviso fissato in 30 (trenta) giorni.
Non è previsto il rispetto del termine di preavviso ed il presente contratto s'intende risolto immediatamente, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (cosiddetta "giusta causa").
Nel caso in questione, oltre a quanto previsto dal CCNL per i dipendenti degli Enti locali, entrambe le parti riconoscono come giusta causa anche:

- la valutazione effettuata dal Comune, di non idoneità della prestazione svolta dal dipendente in riferimento agli obiettivi sopra evidenziati e a quelli determinati dall'Amministrazione, con riferimento altresì ai tempi preventivati di realizzazione degli stessi. Per dare concreta attuazione a quanto previsto in questo punto verranno espletate apposite verifiche periodiche sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- la indisponibilità, da parte del Comune, di porre a disposizione del dipendente le risorse indicate come necessarie al raggiungimento degli obiettivi prioritari evidenziati al precedente articolo 1.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 110, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000, il presente contratto è da intendersi risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, ovvero in caso di scadenza anticipata del mandato elettorale del Sindaco. L'incarico, inoltre, può essere revocato prima della scadenza qualora, a seguito di nuovi interventi del legislatore, l'Amministrazione comunale potrà esercitare le proprie facoltà assunzionali mediante indizione di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato del posto dirigenziale in oggetto.

Al di fuori dei casi precedenti, la risoluzione del rapporto di lavoro è disciplinata da quanto previsto dal CCNL per i dipendenti degli Enti locali.

ART. 3 – RELAZIONI CON LA STRUTTURA

Il dipendente si obbliga a svolgere la sua prestazione in veste di Responsabile dell'Area Tecnica comunale, relazionandosi con gli organi di governo, con gli altri organi gestionali, con il Segretario comunale, in osservanza dello Statuto, del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi, che la dipendente con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di accettare integralmente e senza condizioni.

ART. 4 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro posto in essere con il presente contratto impegna il dipendente ad una prestazione lavorativa settimanale minima di 18 ore.

ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

In relazione al presente incarico compete al dipendente il trattamento economico attualmente riconosciuto agli istruttori direttivi dell'Ente inquadrati in categoria giuridica D1, posizione economica D1, determinato secondo quanto stabilito dalla legge e dai vigenti C.C.N.L..
Saranno, altresì, erogati gli assegni per nucleo familiare se ed in quanto dovuti.
Gli emolumenti spettanti sono corrisposti il 27° giorno di ogni mese.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, il suddetto trattamento economico sarà integrato per l'anno 2017 da un'indennità *ad personam,* quantificata in € 3.625,00 (pari a 3/12 dell'indennità annua di € 14.500,00) commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. L'indennità *ad personam* assorbe ogni eventuale trattamento accessorio previsto dal CCNL.

Essendo la retribuzione annua rapportata, a norma di legge, a quella prevista dal C.C.N.L. del personale del Comparto Enti locali, essa potrà variare per effetto di eventuali incrementi economici che dovessero intervenire nel trattamento tabellare durante il periodo di vigenza del presente contratto.

Per tutto quanto attiene il trattamento di malattia, ferie ed altri istituti contrattuali, si fa rinvio alla disciplina prevista dal CCNL per i dipendenti del Comparto Enti locali.

ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI

Il dipendente assume l'obbligo, per tutta la durata del rapporto, di prestare attività a favore del Comune di Marmentino con obbligo di rispettare la disciplina vigente in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, astenendosi da attività e prestazioni professionali che si pongano in conflitto con quelle di cui al presente contratto.

ART. 7 – CODICE DI COMPORTAMENTO

In considerazione della funzione pubblica di cui è titolare il datore di lavoro – Comune – il dipendente è soggetto al Codice disciplinare e di comportamento previsto dal CCNL per il personale dipendente degli enti locali nonché al codice di comportamento del Comune di Marmentino, che si consegna in copia al dipendente alla sottoscrizione del presente contratto di lavoro.

Sempre in relazione a quanto sopra, per il presente contratto di lavoro non opera la disciplina prevista dall'art. 2103 del Codice civile.

ART. 8 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non già dettagliatamente previsto nel presente contratto o dallo stesso non rinviato ad altre norme di riferimento, si rimanda alla disciplina del CCNL per i dipendenti del Comparto Enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Marmentino, lì 02/01/2017

IL DIPENDENTE

Arch. Saverio Valgiovio

p. **IL COMUNE**

IL SINDACO
Sig. Sergio Piardi